

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE

Il giudice istruttore in funzione di Giudice Unico Dott.ssa Raffaella Dattolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS/2010 R.G.A.C. e vertente

TRA

SOCIETÀ SRL

attrice

E

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

convenuta

SOCIETÀ DI LEASING SPA

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t, conveniva in giudizio la " COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE " nonché la SOCIETÀ DI LEASING SPA affinché la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE fosse condannata, previo accertamento della sua obbligazione contrattuale, alla corresponsione della somma di Euro 43.625,00, oltre che della somma accertanda a titolo di mancata produzione di energia elettrica a decorrere dal 30-09-2009, oltre interessi e rivalutazione monetaria: e che la SOCIETÀ DI LEASING SPA fosse condannata a retrocedere alla società attrice l'indennità come sopra liquidata a favore della prima, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni.

Deduceva l'attrice che in data 17-06-2008 aveva contratto con la SOCIETÀ DI LEASING SPA già un contratto di locazione finanziaria con il quale si concedeva un impianto fotovoltaico, comprensivo di moduli o pannelli solari, successivamente installati in loc. OMISSIS del Comune di Cariatì (CS) e che nel marzo 2009 in adempimento alle clausole contrattuali stipulava con la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE -una polizza assicurativa n. OMISSIS contro il furto dei beni concessi in locazione e che garantiva alla società in caso di furto, il pagamento di un indennizzo nel periodo 10-03-2009-10-03-2010 ed in particolare l'indennizzo doveva comprendere sia l'importo del valore dei beni trafugati, sia quello corrispondente alla mancata produzione di energia elettrica;

-che tra il 31-08-2009 e l'1-09-2009 la società attrice subiva il furto di n. 46 pannelli solari oggetto sia del contratto di leasing che di quello di assicurazione ed immediatamente sporgeva denuncia ai Carabinieri e dava comunicazione alla COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE:

-che la compagnia di assicurazioni in contraddittorio con le parti svolgeva la sua istruttoria e determinava l'indennizzo dovuto in euro 43.625,00;

che nonostante ciò la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE non provvedeva a versare quanto concordato.

Costituitosi in giudizio la convenuta COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, ut supra, resisteva alla domanda eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in quanto la garanzia assicurativa era stata stipulata in favore della SOCIETÀ DI LEASING SPA, proprietaria del bene assicurato, chiedendo inoltre il rigetto della domanda in quanto il danno patito dalla società attrice non rientrava nelle condizioni della polizza stipulata sostenendo che secondo quanto stabilito l'impianto non era dotato di sistema di allarme.

La SOCIETÀ DI LEASING SPA nel costituirsi in giudizio chiedeva come unica legittimata la devoluzione dell'indennizzo da parte della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE in quanto proprietaria dei beni locati e che in caso di sua corresponsione ai sensi dell'art.16 V comma del contratto di leasing avrebbe retrocesso l'indennizzo in favore della utilizzatrice trattenendo per se' qualsivoglia importo che da quest'ultima fosse ancora dovuto alla concedente a qualsiasi titolo.

Durante l'istruttoria veniva espletata la prova testimoniale e rigettata dal precedente magistrato la richiesta di CTU ed all'esito veniva chiesto da entrambe le parti di precisare le conclusioni.

All'udienza del 8-03-2017, la scrivente divenuta assegnataria del procedimento come da disposizioni tabellari, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata per quanto di ragione.

La presente controversia trae origine dall'operatività delle condizioni generali di contratto, in atti, ossia dalla Polizza di Assicurazione stipulata nel marzo 2009, polizza assicurativa n. OMISSIS contro il furto dei beni concessi in locazione e che garantiva alla società in caso di furto, il pagamento di un indennizzo nel periodo 10-03-2009-10-03-2010 ed in particolare l'indennizzo doveva comprendere sia l'importo del valore dei beni trafugati, sia quello corrispondente alla mancata produzione di energia elettrica;

Polizza che all'art.2.8 delle condizioni generali stabilisce che i danni da furto e atti di terzi non sono indennizzabili per la mancata adozione di almeno uno dei sistemi di sicurezza indicati in polizza, ossia:

- 1) tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
- 2) tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- 3) dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il riconoscimento dell'inverter;
- 4) sistema antifurto di localizzazione GPS, specifica infine che in ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione e di sistema di videosorveglianza che preveda il collegamento remoto con una postazione di monitoraggio.

Sentenza, Tribunale di Crotone, Dott.ssa Raffaella Datolo n. 439 del 16 giugno 2017

Orbene l'assunto di parte attrice non ha trovato all'esito dell'istruttoria, un valido riscontro probatorio in ordine al nesso causale tra la causazione dell'evento ed i danni riportati dall'attrice così come previsto dalle condizioni di polizza.

Infatti anche se è stato dimostrato con prove incontrovertibili che nella notte tra il 31-08-2009 e l'01.09.2009 nel Comune di Cariati in loc.c.da Costa di Genova la società attrice aveva subito il furto di n.46 pannelli solari concessi in locazione dalla società convenuta SOCIETÀ DI LEASING SPA, non è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che i beni oggetto della polizza di assicurazione fossero custoditi con un sistema di allarme così come previsto nelle condizioni di polizza sopra trascritte.

I testi di parte attrice escussi all'udienza del 11-07-2012, I TESTIMONI, dipendenti della società attrice precisano che la società nei primi 20 giorni dopo la stipula del contratto di assicurazione aveva installato un sistema di allarme atto ad allertare con messaggi telefonici o mail e precisamente il sign. OMISSIS infine all'udienza del 26-marzo 2014 parte attrice rinunciava all'audizione del teste Ing. OMISSIS, dipendente della SOCIETÀ BETA SPA, ossia la società che aveva installato il sistema di monitoraggio-antifurto.

All'udienza del 26-03-2014 veniva escusso il teste di parte convenuta " COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE " Ing. OMISSIS, il quale dichiarava che all'epoca del furto non esisteva un sistema di allarme disposto a tutela dell'impianto fotovoltaico, precisando di confermare il verbale di accertamento effettuato dopo il furto per conto della compagnia di assicurazione, nel quale era stato sentito il TESTIMONE 1 nella sua qualità di legale rappresentante della società attrice il quale aveva dichiarato che non vi era un sistema di allarme a protezione dell'impianto bensì un sistema di monitoraggio che si era disattivato quando i ladri avevano smontato i pannelli (documento allegato agli atti da parte attrice) documento non smentito né invalidato da parte attrice nelle forme di legge.

Nel caso di specie parte attrice non ha assolto l'onere probatorio previsto dall'art.2697 c.c. dimostrando l'installazione di un sistema di allarme a protezione dell'impianto così come previsto quale condizione necessaria per il risarcimento del danno in caso di furto tale circostanza non può certamente considerarsi provata in virtù della prova testimoniale in quanto le dichiarazioni rese dai testi escussi, per di più dipendenti della società attrice e quindi portatori di un interesse di parte, sono da considerarsi delle valutazioni soggettive rese da persone oltretutto non qualificate per poter definire le caratteristiche di un sistema di allarme ben diversa sarebbe stata la testimonianza qualora resa dall'Ing. OMISSIS, ossia del dipendente della società che aveva installato il sistema di monitoraggio che avrebbe ben potuto definire tecnicamente la qualificazione del sistema testimone cui parte attrice ha rinunciato all'udienza del 26-03-2014,e sulla cui rinuncia nulla è stato eccepito dalle parti convenute.

Né tantomeno è stata prodotta documentazione che dimostrasse l'installazione di un vero sistema di allarme di contro parte convenuta ha dimostrato sia documentalmente con la produzione del verbale di accertamento conservativo che con la testimonianza resa dal teste 2, e sia con la denuncia acquisita in atti che parte attrice non avesse installato un sistema di allarme.

Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e della dell'istruttoria svolta la domanda dell'attrice deve essere rigettata.

In ragione della soccombenza, l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta, che tenuto conto della non complessità della controversia, della esiguità dell'istruttoria effettuata, si ritiene di applicare i valori minimi specificati come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Crotona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOCIETÀ SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti della "COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE e SOCIETÀ DI LEASING" ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- Rigetta la domanda di parte attrice;

- condanna la "SOCIETÀ SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio che si liquidano in complessive Euro 2.368,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.

Così deciso in Crotona il 16.06.2017

**Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dattolo**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS